

Il genitore che non versa l'assegno di mantenimento per intero non sempre commette reato.

Il caso in esame è piuttosto frequente nella prassi quotidiana: *la sentenza di separazione determina l'assegno di mantenimento per i figli, il genitore lo corrisponde inizialmente per intero ma, a seguito delle sopravvenute minori entrate, lo autoriduce*. Commette in questo caso il reato p.e p. dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare)? La sentenza in esame, dopo un'analisi approfondita del materiale probatorio raccolto, esclude che la violazione degli obblighi alimentari si configuri ogni volta in cui l'assegno, per motivi gravi, venga ridotto dal genitore tenuto al pagamento.

Ed infatti il concetto di mezzi di sussistenza non coincide con quello degli alimenti e, pertanto, il mero inadempimento dell'obbligazione civilistica, derivante dalla disciplina della separazione, non basta ad integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ma bisogna prendere in considerazione anche la concreta capacità patrimoniale dell'obbligato. Pertanto l'obbligo viene meno qualora il debitore, per cause a lui non imputabili, sia assolutamente impossibilitato a provvedere, dopo avere attentamente valutato che il beneficiario dell'assegno si trovi in un reale stato di bisogno.

L'unico accertamento da svolgere in simili evenienze, attiene alla volontà del soggetto inadempiente, poiché sussiste la responsabilità penale solo quando l'obbligato volontariamente abbia ommesso di versare il quantum dovuto a titolo di mantenimento. Orbene, a tal proposito, la Corte di Cassazione, in applicazione del principio per cui "*ad impossibilia nemo tenetur*", ha precisato, che deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale qualora l'obbligato versi in una situazione di incapacità economica assoluta e non ascrivibile a sua colpa (Cfr. Cass. 45273/2008; Cass. 24050/2017).

Avv. Gerardo Russillo